



## Tabelle e riferimenti utili

### Finanziaria 2007 - Disposizioni in materia di entrate

Legge 27.12.2006 n. 296, G.U. 27.12.2006

#### Detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore al 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

#### Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

#### Detrazione per l'installazione di pannelli solari

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

#### Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

#### Modalità di concessione delle detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempre che siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

Tabella 3\* (Art. 1, comma 345)

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Pavimenti	Coperture	
A	0,72	0,74	0,42	5,0
B	0,54	0,55	0,42	3,6
C	0,46	0,49	0,42	3,0
D	0,40	0,41	0,35	2,8
E	0,37	0,38	0,32	2,5
F	0,35	0,36	0,31	2,2

\* I valori limite delle colonne "Pavimenti" e "Coperture" sono stati invertiti, e quindi corretti, rispetto a quelli riportati nella tabella originale allegata alla Finanziaria.

### Allegato C - Valori limite della trasmittanza termica U espressa in W/m<sup>2</sup> K

Zona Climatica	Tabella 2.1 - Strutture opache verticali		
	Dal 1 Gennaio 2006	Dal 1 Gennaio 2008	Dal 1 Gennaio 2010
A	0,85	0,72	0,62
B	0,64	0,54	0,48
C	0,57	0,46	0,40
D	0,50	0,40	0,36
E	0,46	0,37	0,34
F	0,44	0,35	0,33
Zona Climatica	Tabella 3.1 - Strutture opache orizzontali e inclinate - Coperture		
	Dal 1 Gennaio 2006	Dal 1 Gennaio 2008	Dal 1 Gennaio 2010
A	0,80	0,42	0,38
B	0,60	0,42	0,38
C	0,55	0,42	0,38
D	0,46	0,35	0,32
E	0,43	0,32	0,30
F	0,41	0,31	0,29
Zona Climatica	Tabella 3.2 - Strutture opache orizzontali e inclinate - Pavimenti		
	Dal 1 Gennaio 2006	Dal 1 Gennaio 2008	Dal 1 Gennaio 2010
A	0,80	0,74	0,65
B	0,60	0,55	0,49
C	0,55	0,49	0,42
D	0,46	0,41	0,36
E	0,43	0,38	0,33
F	0,41	0,36	0,32
Zona Climatica	Tabella 4.1 - Chiusure trasparenti - Comprensive di infissi		
	Dal 1 Gennaio 2006	Dal 1 Gennaio 2008	Dal 1 Gennaio 2010
A	5,5	5,0	4,6
B	4,0	3,6	3,0
C	3,3	3,0	2,6
D	3,1	2,8	2,4
E	2,8	2,4	2,2
F	2,4	2,2	2,0
Zona Climatica	Tabella 4.2 - Chiusure trasparenti - Vetri		
	Dal 1 Gennaio 2006	Dal 1 Gennaio 2008	Dal 1 Gennaio 2010
A	5,0	4,5	3,7
B	4,0	3,4	2,7
C	3,0	2,3	2,1
D	2,6	2,1	1,9
E	2,4	1,9	1,7
F	2,3	1,7	1,3

### D.P.R. 412/93 - ART. 5 - COMMA 13 - Richiamato dall'All. I - Comma 9 - Lettera c) del D.LGS. 311/06

#### D.P.R. 412/93 - Art. 5 - ommissis -

13. Negli impianti di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qualvolta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto.

#### D.P.R. 412/93 - Allegato C

G Portata in m <sup>3</sup> /h	M - Numero di ore annue di funzionamento	
	da 1400 a 2100 GG (Zona D)	oltre 2100 GG (Zona E - F)
2.000	4.000	2.700
5.000	2.000	1.200
10.000	1.600	1.000
30.000	1.200	800
60.000	1.000	700

- ommissis -

### Allegato C - Valori limite dell'indice di prestazione energetica EPI

Zona Climatica	Tabella 1.1, 1.2 e 1.3 - Cat. E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena, caserme					
	Dal 1 Gen 2006 - kWh/m <sup>2</sup>	Dal 1 Gen 2008 - kWh/m <sup>2</sup>	Dal 1 Gen 2010 - kWh/m <sup>2</sup>	Dal 1 Gen 2006 - kWh/m <sup>2</sup>	Dal 1 Gen 2008 - kWh/m <sup>2</sup>	Dal 1 Gen 2010 - kWh/m <sup>2</sup>
A	10	45	9,5	41	8,5	36
	SV ≤ 0,2	SV ≥ 0,9	SV ≤ 0,2	SV ≥ 0,9	SV ≤ 0,2	SV ≥ 0,9
B	a 601 GG	10	45	9,5	41	8,5
	a 900 GG	15	60	14	55	12,8
C	a 901 GG	15	60	14	55	12,8
	a 1400 GG	25	85	23	78	21,3
D	a 1401 GG	25	85	23	78	21,3
	a 2100 GG	40	110	37	100	34,0
E	a 2101 GG	40	110	37	100	34,0
	a 3000 GG	55	145	52	133	46,8
F	oltre 3000 GG	55	145	52	133	46,8
Zona Climatica	Tabella 2.1, 2.2 e 2.3 - Tutti gli altri edifici					
	Dal 1 Gen 2006 - kWh/m <sup>2</sup>	Dal 1 Gen 2008 - kWh/m <sup>2</sup>	Dal 1 Gen 2010 - kWh/m <sup>2</sup>	Dal 1 Gen 2006 - kWh/m <sup>2</sup>	Dal 1 Gen 2008 - kWh/m <sup>2</sup>	Dal 1 Gen 2010 - kWh/m <sup>2</sup>
A	fino a 600 GG	2,5	11	2,5	9	2,0
	a 601 GG	2,5	11	2,5	9	2,0
B	a 900 GG	4,5	17	4,5	14	3,6
	a 901 GG	4,5	17	4,5	14	3,6
C	a 1400 GG	7,5	23	6,5	20	6,0
	a 1401 GG	7,5	23	6,5	20	6,0
D	a 2100 GG	12,0	30	10,5	26	9,6
	a 2101 GG	12,0	30	10,5	26	9,6
E	a 3000 GG	16,0	41	14,5	36	12,7
	oltre 3000 GG	16,0	41	14,5	36	12,7

### PONTE TERMICO CORRETTO DEFINIZIONI E CONTROLLI SECONDO D.LGS. 311/06

**PARETE FITTIZIA (All. A - Punto 24)** - Tratto di parete in corrispondenza del ponte termico.

**PONTE TERMICO (All. A - Punto 25)** - Discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).

**PONTE TERMICO CORRETTO (All. A - Punto 26)** - E' quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente.

Secondo l'All. I, comma 2, lettere a) e b), la trasmittanza delle strutture opache verticali, orizzontali ed inclinate a ponte termico corretto non deve superare i limiti imposti dalle tabelle di cui ai punti 2 e 3 dell'All. C. Qualora il ponte termico non sia corretto o qualora la progettazione non preveda la correzione dei ponti termici, si deve considerare la trasmittanza media tra la struttura corrente ed il ponte termico. Nel caso di strutture orizzontali sul suolo si fa riferimento al sistema struttura-terreno.